

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA ASL DI CAGLIARI.
ESCLUSIONE IN VIA DI AUTOTUTELA DELL'OFFERTA FORMULATA DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE SIRAM S.P.A., CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA E STUDIO ARCHÈ.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 NOV. 2009,
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dottor Gianluca Calabrò;
Direttore Sanitario: Dottor Ugo Storelli;

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 1047 del 26 giugno 2009 il TAR Sardegna, accogliendo il ricorso proposto da Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A. (ora ALTAIR ifm S.p.A.), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con Tepor S.p.A. e Proger S.p.A., annullava la deliberazione del Direttore Generale n. 722 del 11/06/2008, recante l'aggiudicazione definitiva dell'Appalto Multiservizi per la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari al RTI Siram S.p.A. (capogruppo/mandataria), CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e Studio Archè, in quanto l'offerta economica formulata in gara da tale ultimo concorrente non indicava gli oneri relativi alla sicurezza, per modo che tale offerta doveva ritenersi invalida e avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto formulata in violazione del disposto di cui all'art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
- avverso tale sentenza ha proposto appello il RTI Siram S.p.A. nanti il Consiglio di Stato (n. 6071 REG. RIC.), chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia del provvedimento, ma il Giudice d'appello, con ordinanza n. 4386/2009 ha respinto tale istanza cautelare, osservando in motivazione come l'appello non presenti evidenti profili di fondatezza tenuto conto, in particolare, di come il raggruppamento Siram, nel formulare l'offerta, abbia ommesso di indicare gli oneri di sicurezza in violazione dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006;
- l'Azienda ha già disposto, con deliberazione n. 1034 del 3/09/2009, l'attivazione di tutte le procedure necessarie per prestare ottemperanza e dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza sopra indicata ed, in particolare, ha disposto la parziale rinnovazione della procedura di gara dalla fase di formazione della graduatoria di aggiudicazione, specificando come in tal sede l'offerta del RTI Siram S.p.A. debba essere ritenuta invalida ed esclusa per i motivi di cui alla sentenza citata;

RILEVATO CHE

- nel contempo il Commissario Straordinario ha disposto di procedere ad una verifica di tutte le gare d'appalto che hanno occasionato l'insorgere di

contenziosi, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di autotutela ritenuti opportuni;

- in particolare, e per quanto qui rileva, ha chiesto al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche e solo RUP) di verificare se sussistano le gravissime carenze tecniche dell'offerta del RTI Siram S.p.A. denunciate da Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A., ora ALTAIR IFM S.p.A., nel ricorso nanti il TAR Sardegna (poi ribadite in sede di appello), ed in specie quella concernente la mancata previsione delle risorse umane da adibire all'attività di manutenzione e gestione delle caldaie ed impianti di produzione calore, che richiedono la presenza continua e costante di un adeguato numero di conduttori patentati, abilitati ai sensi della vigente normativa in materia;

- il RUP, con apposita relazione in data 25/11/2009, che si allega alla presente delibera sub a) per formarne parte integrante, ha evidenziato che:

- il capitolato speciale d'appalto individua tra le prestazioni minime ed essenziali richieste all'appaltatore la conduzione degli impianti di produzione calore;
- il contenuto di tale prescrizione del disciplinare d'onere non è stato certamente equivocato dal RTI Siram S.p.A., la cui offerta tecnica prevede in apposito paragrafo l'esecuzione del servizio di conduzione degli impianti di produzione calore;
- tuttavia, il predetto RTI Siram S.p.A. non ha poi previsto le indispensabili figure professionali da impiegare nell'esecuzione di tale tipologia di servizio, e cioè il personale abilitato chiamato a presidiare in modo costante e continuo gli impianti di produzione di calore, come prescritto dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO CHE tale servizio, per le sue caratteristiche, non può essere in alcun modo assicurato, come pretenderebbe il RTI Siram S.p.A., con l'impiego del personale destinato alla pronta reperibilità indicato in offerta;

- all'esecuzione di tali prestazioni, difatti, debbono essere adibiti almeno 15 conduttori patentati, impiegati su più turni, al fine di assicurare con continuità il funzionamento degli impianti di produzione calore presso i presidi ospedalieri dell'azienda;

- tale omissione non solo rende l'offerta parziale ed incompleta e come tale inammissibile, ma incide anche sulla positiva valutazione del ribasso proposto, avendo un peso economico di enorme rilevanza, che comporterebbe per il fornitore del servizio un risparmio del costo relativo all'impiego nell'appalto di 15 conduttori patentati, stimabile in somma pari a circa € 410.000,00 per anno, che divengono € 1.230.000,00 nel triennio a fronte di un importo di aggiudicazione, per i servizi a canone, di € 3.925.755,29, oltre l'IVA di legge;

- per effetto di tale gravissima carenza il RTI Siram S.p.A non garantisce, in alcun modo, l'erogazione di una cospicua parte delle prestazioni minime ed essenziali richieste dal capitolato speciale d'appalto;

- per tale ragione, quindi, l'offerta tecnica formulata in gara da tale operatore avrebbe dovuto essere considerata inammissibile, inidonea e comunque incongrua perché non conforme alle prestazioni minime richieste dal disciplinare d'onere e, conseguentemente, essere esclusa dalla gara;

PRESO ATTO di quanto rilevato nella relazione del RUP in data 25/11/2009 allegata sub a);

- CONSIDERATO CHE - in sede di riesame si è riscontrato che l'offerta del RTI Siram S.p.A. presenta indubbi e rilevanti profili di divergenza rispetto alla specifiche minime ed essenziali richieste dal capitolato speciale di gara;
- al fine di garantire i principi del buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa e la corretta spendita delle risorse aziendali, sussiste l'interesse pubblico ad escludere dalla procedura di gara in argomento, in via di autotutela, l'offerta del RTI Siram S.p.A. in quanto inammissibile perché parziale, incongrua e non conforme al capitolato e, pertanto, assolutamente inidonea dal punto di vista tecnico;
- RILEVATO CHE
- appare superfluo comunicare al RTI Siram S.p.A. l'avvio del procedimento di esclusione per il motivo sopra indicato, posto che la carenza dell'offerta tecnica oggi riscontrata ha costituito oggetto di specifica censura formulata dalla Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A., ora ALTAIR ifm S.p.A., nel ricorso proposto nanti il TAR Sardegna, rispetto alla quale il RTI Siram S.p.A. ha avuto modo di contraddire ed esporre compiutamente le proprie difese, che appaiono totalmente destituite di fondamento;
 - in assenza di argomentazioni più pregnanti, dinanzi al carattere macroscopico della riscontrata carenza dell'offerta tecnica, il RTI Siram S.p.A. ha sostenuto che tale prestazione non era compresa nel perimetro contrattuale descritto dal capitolato;
 - tale giustificazione non solo è infondata ma è vieppiù smentita, in maniera inequivocabile, dalla circostanza che il contratto Rep. n. 149/2009 in data 30/01/2009 stipulato tra la ASL di Cagliari e il RTI Siram S.p.A., ora risolto e/o caducato e/o comunque divenuto inefficace in conseguenza dell'annullamento dell'aggiudicazione, contemplava espressamente tale prestazione;
 - a tale carenza si somma, in ogni caso, quella riscontrata dal TAR Sardegna con riferimento all'omessa considerazione nell'offerta degli oneri relativi alla sicurezza, in violazione del disposto di cui all'art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006;
- RIBADITO CHE
- appare rispondente all'interesse pubblico che il servizio non venga affidato e svolto da un operatore economico che ha presentato un'offerta carente sotto molteplici profili:
- a) per non aver computato gli oneri relativi alla sicurezza nella propria offerta economica;
 - b) per non aver previsto nella propria offerta tecnica il personale necessario per l'esecuzione di una cospicua parte delle prestazioni minime ed essenziali richieste dal disciplinare d'oneri.
- RITENUTO
- che sussistono i presupposti per emendare, nell'esercizio dello *ius corrigendi* dell'Amministrazione, le valutazioni che hanno condotto ad ammettere alla gara l'offerta formulata dal RTI Siram S.p.A. e che, all'uopo, appare necessario ed opportuno in via di autotutela estromettere il medesimo RTI dalla gara, in quanto:
- a) la sua offerta è inammissibile per violazione dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla mancata considerazione ed indicazione degli oneri relativi alla sicurezza, alla stregua delle condivisibili motivazioni contenute nella sentenza del TAR Sardegna-Sezione Prima n. 1047/09;
 - b) la stessa offerta è carente, parziale ed incongrua, per la mancata previsione del personale necessario ed indispensabile per la conduzione degli impianti di



produzione calore ricompresa tra le prestazioni minime ed obbligatorie previste nel capitolato speciale d'appalto;

- VISTE le Leggi Regionali nn.10/97 e 10/2006;
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007;
- CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di escludere, in via di autotutela, il RTI Siram S.p.A. (capogruppo/mandataria), CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e Studio Archè (mandanti) dalla gara indetta per l'affidamento dell'appalto multiservizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare della ASL di Cagliari per aver presentato un'offerta inammissibile parziale ed incongrua: a) che non considera e non indica, per i servizi a canone, gli oneri di sicurezza, in violazione dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006; b) che non prevede il personale abilitato, necessario ed indispensabile, da adibire alla conduzione degli impianti di produzione calore, e non assicura così le prestazioni minime ed obbligatorie richieste dal capitolato speciale d'appalto;
- 2) di disporre, con separato atto, in esito alla rinnovazione delle operazioni di gara, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento, tenuto conto del presente provvedimento di autotutela;
- 3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda a comunicare il presente provvedimento al RTI Siram S.p.A. ed, inoltre, all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, che a suo tempo aveva aderito al contratto d'appalto Rep. 149/09, affinché tale amministrazione possa adottare tutte le determinazioni di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor Gianluca Calabrò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Ugo Storelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dottor Emilio Simeone)

Resp.le Patrimonio e servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia